

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5640 del 03/11/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. - MODIFICA dell'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 della Provincia di Rimini e successive modifiche con atti n. 69 del 25/06/2013, n. 1125 del 18/08/2015 e n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017, relativa all'impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 999 kWe - 2.462 kWt e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sito in Via della Badia (Foglio 20, part.lla 117), in Comune di Coriano (RN). Proponente: Biomax Società Agricola a r.l., con sede legale in Via della Badia snc, 47853 Comune di Coriano (RN), P.IVA e C.F. 03945820409.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5926 del 03/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. - MODIFICA dell'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 della Provincia di Rimini e successive modifiche con atti n. 69 del 25/06/2013, n. 1125 del 18/08/2015 e n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017, relativa all'impianto alimentato a biogas per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 999 kWe - 2.462 kWt e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sito in Via della Badia (Foglio 20, part.lla 117), in Comune di Coriano (RN).

Proponente: Biomax Società Agricola a r.l., con sede legale in Via della Badia snc, 47853 Comune di Coriano (RN), P.IVA e C.F. 03945820409.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13, recante Riforma del sistema di governo regionale e locale, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia, per cui (art.17), alla luce del rinnovato riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 le funzioni amministrative in materia di energia sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTI, inoltre:

- la L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la L.R. dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n.26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- il Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- il Regolamento CE n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 18 marzo 2013 n. 274 recante approvazione delle Linee Guida per l’applicazione del Reg. CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE n. 1774/2002, oggetto di accordo sancito in data 07/02/2013 in sede di conferenza unificata;
- il D.P.R. 13/03/2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

- il D.M. 19 maggio 2016 , n. 118 “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 9 giugno 2003, n. 1053 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 286 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 18 dicembre 2006, n. 1860 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2009, n. 2236 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 ottobre 2011, n. 1495 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 ottobre 2011, n. 1496 e s.m.i. “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 – Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’”;
- la Determinazione del Direttore Generale dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1180/2014;
- il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

PREMESSO che, con Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 del Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini, è stata rilasciata alla

Società Agricola Biomax a r.l. l'Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio di un impianto alimentato a biogas (prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola) per la produzione di energia elettrica di 999 kWe – 2.462 kWt e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, ubicato in Comune di Coriano (RN), Via della Badia, (Foglio 20, part.IIa 21);

DATO ATTO che, con Provvedimento del Responsabile del Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini n. 69 del 25/06/2013, è stata modificata l'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 per l'integrazione della dieta di alimentazione dell'impianto;

DATO ATTO che, con Provvedimento del Responsabile del Servizio Agricoltura, Ambiente, Energia, Lavoro, Sociale, Scuola, F.P., Politiche Comunitarie della Provincia di Rimini n. 1125 del 18/08/2015, è stata modificata l'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012, successivamente modificata con Provvedimento n. 69 del 25/06/2013, per interventi di modifica gestionale ed impiantistica dell'impianto;

DATO ATTO infine che, con Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017, è stata modificata l'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012, successivamente modificata con Provvedimento n. 69 del 25/06/2013 e n. 1125 del 18/08/2015, per la variazione della ricetta di alimentazione dell'impianto e l'introduzione di effluenti zootecnici;

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 e successive modifiche con Provvedimenti n. 69/2013, n. 1125/2015 e n. DET-AMB-2017-788, presentata in data 17/06/2022, acquisita in data 20/06/2022 agli atti di Arpae al PG/2022/101268, e successivamente integrata con nota presentata in data 01/07/2022, acquisita agli atti di Arpae al PG/2022/109803 del 04/07/2022, da Balacchi Fabrizio, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Biomax a r.l., con sede legale in Via della Badia snc, 47853 – Comune di Coriano (RN), P.IVA e Codice Fiscale 03945820409, per la variazione della ricetta di alimentazione dell'impianto;

DATO ATTO che è stata eseguita verifica di completezza, nei modi e nei tempi previsti dalle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010 sulla documentazione trasmessa con l'istanza di Autorizzazione Unica e relativa integrazione, e la stessa ha dato esito positivo;

PRESO ATTO che l'avvio della procedura unica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., è coinciso con la presentazione della documentazione integrativa all'istanza (nota presentata in data 01/07/2022, acquisita agli atti di Arpae al PG/2022/109803 del 04/07/2022);

DATO ATTO che il titolo abilitativo richiesto dal proponente nell'ambito della modifica dell'autorizzazione è il seguente:

- Riconoscimento dell'impianto biogas ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1069/09 presso la competente AUSL, per l'utilizzo dei SOA di categoria 2 e categoria 3 come di seguito elencati:
 - SOA Cat. 2 – Stallatico
 - SOA Cat. 3 – Siero di latte
 - SOA Cat. 3 – Alimenti contenenti prodotti di origine animale, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o di imballaggio o altri difetti dai quali non derivano rischi per la salute pubblica o animale;

TENUTO CONTO che, sulla base di quanto disposto dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, la modifica della dieta di alimentazione dell'impianto non si configura come modifica sostanziale;

RITENUTO di procedere alla modifica dell'autorizzazione rilasciata con Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 e s.m.i., come richiesto volontariamente dalla Ditta (in virtù di quanto previsto al punto 11.1 del D.M. 10.09.2010), in alternativa al procedimento di PAS ex art. 6 del D. Lgs. 28/2011;

DATO ATTO che, con nota PG/2022/110185 del 04/07/2022, il SAC di Rimini ha dato comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge n.241/90 e s.m.i., e di avviso di indizione e convocazione della prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi di quanto disposto dall'art.14-ter della medesima legge, che si è insediata il giorno 20/07/2022 in modalità di videoconferenza, per valutare il progetto;

DATO ATTO che la Conferenza dei Servizi è composta, oltre che dalla competente Autorità - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, dai seguenti Enti legittimati: AUSL della Romagna e Comune di Coriano;

DATO ATTO che, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si è resa disponibile telematicamente l'istanza in oggetto e la relativa documentazione di progetto a tutti i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi;

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi, contenute nel verbale trasmesso agli Enti partecipanti e al proponente con nota PG/2022/125125 del 28/07/2022, che ha al contempo sospeso i termini del procedimento a seguito della richiesta di documentazione integrativa in essa contenuta;

DATO ATTO che il verbale della Conferenza dei Servizi è depositato agli atti della pratica Sinadoc n. 23355/2022 di cui al presente provvedimento, presso Arpa Servizio Autorizzazioni Concessioni di Rimini;

VISTO che le integrazioni presentate entro i termini concessi dalla Ditta, in data 26/08/2022 (acquisite al PG/2022/141486 del 30/08/2022), revisionate con nota trasmessa in data 16/09/2022 (acquisite al PG/2022/152330 del 19/09/2022), sono state sottoposte all'esame di tutti i membri della Conferenza di Servizi con nota PG/2022/154447 del 21/09/2022, che comunicava il riavvio del procedimento e contestualmente indicava nella data del 07/10/2022 il termine di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, data entro la quale gli Enti partecipanti sono chiamati ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante le determinazioni complessive di propria competenza sulle decisioni della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, acquisite agli atti della Conferenza e valutate ai fini dell'espressione della decisione conclusiva;

DATO ATTO che i membri della Conferenza di Servizi hanno espresso, entro il termine conclusivo dei lavori della conferenza stessa, pareri favorevoli alla modifica dell'autorizzazione unica, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il progetto di modifica non sostanziale della dieta di alimentazione dell'impianto è costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti della SAC-ARPAE di Rimini (Pratica Sinadoc n. 23355/2022):

ELENCO DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI ALL'ISTANZA

1		Lettera trasmissione e risposta comunicazione di improcedibilità, datata 16/06/2022
2		Lettera trasmissione integrazione volontaria, datata 30/06/2022
3		Modello Istanza di autorizzazione, datata 06/05/2022
4		Documento di identità di Balacchi Fabrizio
5		Elenco elaborati
6		Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per marca da bollo istanza, datata 17/05/2022
7		Attestazione versamento spese istruttorie in data 02/05/2022
8	1.1	Relazione Tecnica, del 28/06/2022
9	1.2	Tracciabilità biomasse, del maggio 2022
10	1.3	Piano di monitoraggio emissioni odorigene
11	1.4	Piano del traffico
12	1.5	Tabella A - Rev03

13		Lettera trasmissione integrazioni prima conferenza dei servizi, datata 26/08/2022
14		Allegato 1 - Analisi olfattometriche 2016 su impianto analogo
15		Allegato 2 - Dichiarazione spandimento digestato, datata 26 agosto 2022
16		Allegato 3 - Dichiarazione Dlgs 81/08, datata 26 agosto 2022
17		Allegato 4 - Analisi odorimetrica 2022 su impianto ad uso comparativo
18		Dichiarazione sugli scarichi delle acque, datata 15 settembre 2022

ELENCO DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI ALL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento 1069/2009

1		Istanza Pratica n° 03945820409-28042022-1247 tramite SUAP Comune di Coriano
2		Ricevuta SUAP del 16/05/2022
3		Comune di Coriano - identificativo elenco nazionale SUAP: 3232
4	2.1	Relazione tecnica, del maggio 2022
5	3.1	Corografia, del maggio 2022
6	3.2	Planimetria catastale, del maggio 2022
7	3.3	Planimetria generale, del maggio 2022
8	3.4	Planimetria di dettaglio, del maggio 2022
9		Documento di identità di Balacchi Fabrizio
10		Incarico per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica allo SUAP
11		Copia Modello Istanza di autorizzazione, datata 06/05/2022
12		Attestazione pagamento diritti di segreteria ad AUSL Romagna in data 02/05/2022

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria in data 02/05/2022 sulla piattaforma dei pagamenti PagoPA;

ESAMINATO il progetto di modifica non sostanziale della dieta di alimentazione dell'impianto a biogas, di seguito brevemente descritto e approvato:

- incremento della quantità annua di lettiera avicola in alimentazione all'impianto biogas, dagli attuali 1000 ton/a a 3000 ton/a. Considerato che la lettiera avicola ha un grado di concentrazione della sostanza secca superiore al 60 %, ai sensi della DGR 1495/11, si richiede uno stoccaggio della lettiera avicola all'interno della trincea. Lo stoccaggio è di circa 100 ton (volume di circa 300 mc: altezza massima del cumulo pari a 2 m, per uno stoccaggio di superficie pari a circa 150 m²), che equivale al quantitativo di lettiera che un

allevamento mediamente produce nello svuotamento di fine ciclo. Le modalità di gestione dello stoccaggio sono le seguenti: prima del trasporto in impianto si predispone una porzione di trincea con la posa di new jersey per il contenimento laterale, al fine di formare un box con contenimento su due/tre lati (lato posteriore è la parete della trincea, i due laterali composti dai new jersey); arrivo in impianto della lettiera con autotreni coperti, pesatura e scarico diretto nel box; al termine del conferimento (stimato della durata di una giornata, due giorni al mese a distanza di circa 15 gg) si procede alla copertura della biomassa con telone in plastica o in alternativa materiale biologico (quale ad esempio paglia o digestato separato). Il prelievo della lettiera avviene con rimozione parziale del telo, per il solo fronte del cumulo dal quale si deve prelevare il materiale, e l'immissione in tramoggia (di circa 3-4 m³ tramite pala meccanica). La lettiera rimane pertanto sempre coperta e stoccata per un periodo indicativo di 15 giorni;

- utilizzo in alimentazione all'impianto di Sottoprodotti di Origine Animale cat. 3, per i quali si è presentata istanza di riconoscimento ai sensi del Reg. UE n. 1069/09 e smi. Si richiede l'introduzione di 9100 t/a di siero di latte (punto e art. 10 Reg. UE n. 1069/2009) proveniente da San Patrignano (sottoprodotto in forma liquida, risultante dalla produzione di formaggio, conferito in impianto con autocisterne e caricato direttamente nella prevasca dell'impianto, per mezzo dell'utilizzo di apposite tubazioni flessibili, adottando pertanto le stesse modalità di caricamento delle biomasse liquide ad oggi autorizzate) e 600 t/anno di residui e scarti di grasso/strutto (punto f art. 10 Reg. UE n. 1069/2009) provenienti da R.P. Grassi alimentare Srl (scarti e prodotti non idonei alla commercializzazione della produzione dello strutto, in forma semisolido, conferiti in impianto in appositi contenitori registrati per trasporto di SOA cat. 3, caricati direttamente nella prevasca di carico dell'impianto biogas, in modo da essere introdotto nel digestore nella stessa giornata di ricevimento). Per entrambe le tipologie di SOA cat. 3 non si attiva la fase di pastorizzazione preliminare al caricamento nell'impianto biogas;
- utilizzo di mais con aflatossine, così come previsto dalla Circolare PG/2017/0557035 del 31/07/2017 della Regione Emilia-Romagna, in una quantità di 2000 t/a (<10% del totale della biomassa in ingresso all'impianto). Si tratta di mais con concentrazione di aflatossine superiore a 20 ppb, classificato come "prodotto", acquistabile dal produttore e/o dal rivenditore (solitamente Consorzio Agrario o associazioni di produttori). Tale mais viene gestito in conformità alla Circolare, con la tenuta di un apposito registro di utilizzo e garantita la tracciabilità dell'intera filiera mediante la stipula di appositi contratti di acquisto del prodotto;

- introduzione di sottoprodotti di lavorazione dell'orzo, generati nel processo di produzione di birra artigianale. Il sottoprodotto viene conferito in impianto (massimo 5 t/a) e caricato direttamente in tramoggia di carico;
- introduzione di sottoprodotti di lavorazione delle alghe, generati nel processo di coltivazione e trattamento di alghe coltivate in mare. Il sottoprodotto verrà conferito in impianto (massimo 5 t/a) e caricato direttamente in prevasca;
- adeguamento dei valori di taluni prodotti/sottoprodotti, stante la potenziale disponibilità di tali biomasse. Si confermano le modalità di gestione dello stoccaggio già autorizzato (es. 1200 t/a sansa, stoccata all'interno della vasca interrata). Si veda a tal proposito la Tabella allegata alla presente Determinazione, che integra e sostituisce l'Allegato A di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017;
- la Società ha presentato i contratti preliminari stipulati per la fornitura delle biomasse di cui si richiede l'inserimento nella modifica della ricetta di alimentazione, fatto salvo per il mais con aflatossine in quanto considerato come un "prodotto" acquistabile da un rivenditore/distributore che può garantirne la disponibilità (es. Consorzio Agrario);
- aumento del quantitativo totale annuo di biomassa in alimentazione all'impianto biogas, da 22.000 ton/anno (autorizzato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017) fino a 22.643 ton/anno (incremento di circa 2,9% rispetto a quanto ad oggi autorizzato);
- la produzione attesa di digestato nelle condizioni di variante, adottando i criteri di calcolo di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017, si stima in 18.146,4 mc/anno totali (Digestato liquido 15.904,32 mc/a + Digestato semisolido 2.242,08 mc/anno); pertanto, la produzione attesa di digestato non subisce modifiche sostanziali rispetto a quanto ad oggi autorizzato e comunicato;
- la Società ha dichiarato che sono disponibili terreni e contratti di cessione del digestato in misura sufficiente alla corretta gestione del digestato in conformità al Regolamento Regionale n. 3/2017;
- la Società ha dichiarato che gli scarichi delle acque non sono oggetto di modifiche rispetto a quanto ad oggi autorizzato e non sono previsti incrementi quantitativi né difformità qualitative;
- la Società ha dichiarato che le modifiche alla ricetta di alimentazione non apportano significative modifiche alle modalità di gestione dell'impianto e di conseguenza non si ravvisano criticità della valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/08;

- la Società propone l'attivazione di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, di durata pari a 2 anni, per valutare eventuali ripercussioni della gestione della lettiera avicola nei confronti dei ricettori più vicini, con frequenza e modalità svolte secondo le modalità definite dalla DGR 1495/2011 (monitoraggio di durata di due anni, svolto con cadenza semestrale, in modo da avere una sessione di monitoraggio nel periodo invernale ed una sessione nel periodo estivo; al termine dei due anni la Società invierà una relazione di rendicontazione finale nella quale si valuterà se sia necessario proseguire con le attività di monitoraggio odori oppure chiederà la conclusione del monitoraggio;
- per quanto concerne il traffico indotto, la proposta di variante alla ricetta di alimentazione introduce un incremento della biomassa in alimentazione pari a circa 643 ton/anno, che nella ipotesi di utilizzo di un trasporto di capacità pari a 20 ton, equivalgono ad un incremento di circa 32 trasporti all'anno (circa 2,25 %). Sulla base dei periodi di raccolta, si evince un incremento di circa il 50 % nei mesi invernali e primaverili durante i quali il traffico indotto passerebbe da 23,14 viaggi/mese a 34,74 viaggi/mese, che equivalgono ad un incremento di circa 1 viaggio al giorno. Al contempo, però, la ricetta in variante, riducendo la quantità di insilati in alimentazione (che sono concentrati nel periodo di agosto/settembre) a favore della lettiera avicola (disponibile tutto l'anno) consente una redistribuzione dei trasporti durante l'anno e quindi una riduzione di concentrazione del traffico nel periodo estivo;

CONSIDERATO che le modifiche riguardanti la ricetta di alimentazione all'impianto di digestione anaerobica non comportano la necessità di un adeguamento degli importi della polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, non essendo previsti investimenti;

CONSIDERATO che la modifica di autorizzazione unica consistente nella variazione di ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica non comporta modifiche alle autorizzazioni ambientali (AUA) ricomprese nel provvedimento di Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017, fatta salva la modifica del regime autorizzativo del cogeneratore introdotta dal D.Lgs.183/2017 come di seguito descritto (Parere rilasciato dal Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali" del SAC di Arpae – Rimini):

“A seguito della modifica introdotta dal D.Lgs.183/2017 al D.Lgs.152/2006, la soglia degli impianti di combustione alimentati a biogas, non soggetti ad autorizzazione (art.272 comma 1) è stata ridotta da 3 MW ad 1 MW di potenzialità, pertanto l'impianto di cogenerazione (Pt= 2,462 MW) risulta soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06. La

normativa prevede che gli impianti di potenzialità termica < 5 MW si debbano adeguare ai nuovi valori limite alle emissioni entro il 01/01/2030 e che il gestore presenti una domanda autorizzativa almeno due anni prima. Nel caso specifico il cogeneratore, anche se non rientrava prima della modifica introdotta dal D.Lgs.183/2017 nel regime autorizzatorio ex art.269 del D.Lgs.152/06, era comunque soggetto al rispetto di valori limite in emissione, come previsto dalla normativa regionale DGR 2236/09. Gli stessi limiti continueranno a valere nel nuovo regime autorizzativo di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06. Pertanto il punto 13) lettera a) della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017 viene modificato come indicato al punto 16) del presente dispositivo”;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi acquisisce, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., l'espressione dei pareri in merito alle autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;

VISTO che, ai sensi dell'art.14-ter, comma 6 della L. 241/1990 e s.m.i., alla Conferenza di Servizi è stato convocato anche il soggetto proponente;

DATO ATTO che la presente Autorizzazione Unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte (ai sensi del punto 15.1 del DM 10/09/2010) acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi;

ACQUISITI e fatti propri i seguenti atti/titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti:

- relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Rimini, acquisita al PG/2022/164009 del 06/10/2022, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- parere favorevole del Comune di Coriano (prot. 26727 del 07/10/2022), acquisito al PG/2022/165310 del 10/10/2022, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- parere favorevole rilasciato dal Responsabile dell'Unità “AUA ed Autorizzazioni Settoriali” del SAC di Arpae – Rimini, con prescrizione riportata nella parte dispositiva;
- atto di riconoscimento definitivo, ai sensi del Reg. CE. n. 1069/2009, rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche Rimini con il seguente numero: ABP 6406 (Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento);

CONSIDERATO che le valutazioni effettuate e i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi non hanno evidenziato elementi ostativi o criticità non superabili con prescrizioni derivanti dalla modifica della dieta di alimentazione dell'impianto, riportati nella parte dispositiva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.14-ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., “[...] *Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*”;

RICHIAMATO l'art.14-quater comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., secondo cui “*la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*”;

RICHIAMATO l'art.14-quater comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., che dispone che “*i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*”;

DATO ATTO che la Biomax Società Agricola a r.l., con nota acquisita al PG/2022/174423 del 24/10/2022, ha trasmesso l'atto di riconoscimento definitivo ai sensi del Reg. CE. n. 1069/2009 rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche Rimini, con il seguente numero: ABP 6406, dando atto che *lo stabilimento sito in Coriano (RN), Via della Badia snc, della Società Biomax - Società Agricola a r.l., con sede legale in Coriano (RN), Via della Badia snc, C.F./P.IVA 03945820409 e di cui il rappresentante legale è Balacchi Fabrizio è riconosciuto idoneo allo svolgimento di*

Sez.	Categoria dell'Attività	Attività - Codice SANCO	Categoria prodotti	Prodotti
<i>VI</i>	<i>Biogas</i>	<i>Biogas - BIOGP</i>	<i>2,3</i>	<i>Biogas Digestato</i>

DATO ATTO che, con richiesta (PG/2022/161458 del 06/10/2022) effettuata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia, si è verificato che a carico della Biomax Società Agricola a r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 08/10/2022 (PG/2022/167584 del 12/10/2022), non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che il Provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e dell'art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i., deve essere rilasciato entro 90

giorni dalla presentazione dell'istanza completa, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 17/11/2022, come evidenziato nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione dell'istanza completa	01/07/2022
Sospensione termini procedimento per richiesta integrazioni	28/07/2022
Riapertura termini procedimento per consegna integrazioni revisionate	16/09/2022
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	17/11/2022

DATO ATTO che, ai fini del rilascio del presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita (al PG/2022/174423 del 24/10/2022) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Balacchi Fabrizio, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Biomax a r.l., con cui si è provveduto alla trasmissione del seguente numero seriale identificativo della marca da bollo (del valore di € 16,00): 01200685878000 con data di emissione 07/01/2022;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29.10.2019 a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità "Autorizzazioni complesse ed Energia" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

RICHIAMATI gli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

- 1) di determinare, per le motivazioni riportate in premessa, la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, indetta e convocata con nota PG/2022/110185 del 04/07/2022, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi di quanto disposto dall'art.14-ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) la modifica dell'Autorizzazione di cui al Provvedimento n. 15 del 19/03/2012, successivamente modificata con Provvedimento n. 69 del 25/06/2013, Provvedimento n. 1125 del 18/08/2015 e Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017 rilasciata alla Società Agricola Biomax a r.l. (C.F./P.IVA 03945820409), per quanto concerne la modifica della dieta di alimentazione dell'impianto a biogas per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 999 kWe – 2.462 kWt, sito in Via della Badia, Comune di Coriano (RN), limitatamente alla modifica della ricetta di alimentazione approvata dalla Conferenza di Servizi, in conformità agli elaborati presentati ed elencati in premessa del presente atto, agli atti Arpae-SAC di Rimini (pratica Sinadoc n. 23355/2022), nel rispetto di cui ai punti successivi;
- 3) di dare atto che il presente Provvedimento integra e sostituisce i seguenti atti di assenso/determinazioni:
 - l'AUA ricompresa nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017, per la sola parte descritta al punto 16) del presente Provvedimento;
 - l'atto di riconoscimento definitivo, ai sensi del Reg. CE. n. 1069/2009, rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche Rimini, con il seguente numero: ABP 6406 (Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento);
- 4) di stabilire che la presente autorizzazione non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;
- 5) di stabilire che, richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, l'Autorizzazione Unica ha durata pari alla durata di esercizio dell'impianto, oltre il tempo di ripristino dello stato dei luoghi, conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n.55 del 15/04/2016 riguardo alla garanzia finanziaria prevista per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del

- soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, che deve coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica (ai sensi del punto 15.5 del DM 10/09/2010);
- 6) di unire quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, la tabella riportante l'elenco dei prodotti/sottoprodotti costituenti la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto, come descritta in premessa, e che sostituisce l'allegato A di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017;
 - 7) di unire quale Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, il progetto del verde e relativa relazione, come trasmesso dal Comune di Coriano congiuntamente al parere prot. 26727 del 07/10/2022 (acquisito al PG/2022/165310 del 10/10/2022);
 - 8) di unire quale Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento, l'atto di riconoscimento definitivo, ai sensi del Reg. CE. n. 1069/2009, rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche Rimini, con il seguente numero: ABP 6406;
 - 9) per quanto non diversamente espresso nel presente Provvedimento, di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni, prescrizioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento n. 15 del 19/03/2012 e s.m.i;
 - 10) di stabilire che la Società Agricola Biomax a r.l., entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo, dovrà aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico a seguito della modifica della ricetta di alimentazione e dei nuovi contratti per l'utilizzo agronomico del digestato;
 - 11) di stabilire che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;
 - 12) di stabilire che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa; nel caso di modifiche non sostanziali assentibili attraverso la procedura di PAS, così come disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n.28/2011 e s.m.i., il proponente dovrà inviare per conoscenza alla SAC-Arpa di Rimini copia completa della documentazione di modifica e ogni altro eventuale atto/provvedimento prodotto dall'autorità competente;
 - 13) di vincolare l'Autorizzazione Unica, oltre che al rispetto delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari prescrizioni:

- a. la modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto dovrà essere realizzata in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di Servizi. Il progetto è costituito dagli elaborati riportati in premessa e agli atti di ARPAE– SAC di Rimini (Sinadoc n. 23355/2022);
 - b. devono essere messe in atto le azioni gestionali volte alla minimizzazione degli impatti ambientali dell'impianto così come individuate nella DGR n.1495/2011, con particolare riguardo alle misure atte al contenimento delle emissioni odorigene;
 - c. la campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene proposta dalla Società (vd. Relazione 1.3 - Piano di monitoraggio emissioni odorigene) dovrà essere svolta nel momento del conferimento in impianto della lettiera avicola, al fine di rilevare le emissioni odorigene nella fase più critica di scaricamento/deposito in trincea;
 - d. per quanto concerne il sottoprodotto "lettiera avicola", si dispone l'utilizzo di 2000 ton/anno nel primo anno dal rilascio del presente provvedimento; per il periodo successivo si dispone il quantitativo di 3000 ton/a richiesto dalla ditta, a condizione che il monitoraggio delle emissioni odorigene svolto nella prima annualità non abbia rilevato criticità;
 - e. il titolare dell'autorizzazione che intenda modificare la titolarità dell'autorizzazione stessa deve presentare ad ARPAE-SAC di Rimini apposita domanda di autorizzazione alla voltura in favore di un nuovo soggetto imprenditoriale, con le modalità indicate sul sito istituzionale di ARPAE;
 - f. il soggetto autorizzato ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE-SAC di Rimini eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
 - g. il titolare dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad Arpae di Rimini e al Comune di Coriano eventuali fermi prolungati, interruzioni e/o malfunzionamenti dell'impianto;
 - h. la Società dovrà dare notizia ad Arpae-SAC di Rimini di ogni comunicazione ad essa pervenuta da parte del Gestore dei Servizi Elettrici che possa avere qualche riflesso sull'Autorizzazione Unica, affinché questo Servizio possa eventualmente coadiuvare l'attività di controllo, di cui all'art.42 comma 4 del D.Lgs. 28/2011, rispetto ad eventuali violazioni relative all'A.U. in corso di validità, che assumano rilevanza anche per l'erogazione degli incentivi;
- 14) preso atto e fatta propria la relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale (acquisita al PG/2022/164009 del 06/10/2022), si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. non effettuare, per quanto possibile, le operazioni di scarico e stoccaggio della pollina in impianto durante giornate piovose. Pur essendo la pollina una materia prima secca, se venisse reidratata aumenterebbe il rischio di decomposizione microbica della sostanza organica, fonte di sostanze odorigene. Si considera necessario mantenere l'attuale modalità di stoccaggio della materia prima anche per la pollina; questa modalità prevede la presenza di un telo nelle pareti della trincea oltre che come copertura finale;
 - b. si richiede, per un periodo di 12 mesi, di ricevere con 10 giorni di anticipo, la data del conferimento in azienda della lettiera avicola, oltre ad eventuali variazioni dovute a situazioni contingenti. In questo modo il Servizio Territoriale potrà effettuare un incrocio tra le operazioni di scarico e stoccaggio presso l'azienda e le segnalazioni di disturbo odorigene provenienti dal territorio. Dopo un anno verrà fatta una valutazione della situazione riscontrata.
- 15) preso atto e fatto proprio il parere favorevole del Comune di Coriano prot. 26727 del 07/10/2022 (acquisito al PG/2022/165310 del 10/10/2022), si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- a. la ditta dovrà adottare le migliori tecniche ed accorgimenti gestionali per garantire il non peggioramento delle problematiche odorigene legate all'attività ed in particolare quelle derivanti dall'utilizzo della matrice pollina; a tal fine si chiede per il primo anno di limitare il quantitativo lettiera avicola a 2.000 t/a e di effettuare, nello stesso arco temporale, un monitoraggio odorigeno focalizzato sulle date di apporto di tale prodotto; in particolare si chiede di comunicare preventivamente ad Arpa e al Comune le date di conferimento nonché il percorso dei mezzi di approvvigionamento, fermo restando che tali mezzi dovranno prediligere, per quanto possibile, percorsi esterni ai centri abitati; nell'atto autorizzativo si chiede quindi di limitare l'incremento del quantitativo richiesto da 2.000 a 3.000 t/a nel primo anno e di contemplare altresì – come emerso nel corso della riunione del 20/07/2022 – l'eventuale retrocessione al quantitativo iniziale (1.000 t/a) a conclusione del periodo di osservazione sulla scorta delle risultanze odorigene rispetto allo status quo ante;
 - b. in merito alla realizzazione della cortina alberata, necessaria al fine di mitigare l'impatto visivo, si chiede che ci si attenga agli elaborati (progetto del verde e relazione) che si allegano al presente provvedimento quale Allegato B, a suo tempo redatti dall'Ing. Ennio Spazzoli o ad una loro eventuale rivisitazione previamente concordata con questa Amministrazione; a tal fine, come anticipato verbalmente in

conferenza, si chiede di considerare l'estensione della dotazione arborea sul lato sud est del perimetro dell'impianto.

- 16) preso atto e fatto proprio il parere favorevole del Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni Settoriali" del SAC di Arpae – Rimini, si sostituisce il punto 13) lettera a) della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017 come di seguito indicato:

Tale impianto è tenuto a rispettare i seguenti limiti alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro come previsto dalla DGR 2236/2009 modifica dalla DGR 1496/2011 e D.M. 19 maggio 2016 , n. 118:

Inquinante	Valore limite in concentrazione
Polveri/materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Carbonio organico totale – COT) escluso il metano	100 mg/Nm ³
Ossido di azoto NO _x e NH ₃ (espressi come NO ₂)	450 mg/Nm ³
Ossido di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

Devono essere effettuati controlli periodici alle emissioni del motore a cogenerazione con frequenza almeno annuale, ai sensi dell'All. X parte II Sezione 6 "caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas" punto 3.2 del D.Lgs. 152/06 Parte V e DGR 1496/2011. Il biogas prodotto (di cui all'All. X alla Parte V) deve avere un contenuto

massimo di composti solforati espressi come solfuro di idrogeno non superiore allo 0,1% v/v ed esente da condensa e residui solidi;

- 17) di stabilire che, ai sensi del c. 4, art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., il soggetto esercente ha l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto;
- 18) di stabilire che, per quanto concerne la cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, si applica quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n.55 del 15/04/2016;
- 19) di stabilire che, qualora gli Enti e le Amministrazioni che nell'esprimere il parere di rispettiva competenza sulla modifica della presente autorizzazione unica abbiano apposto prescrizioni saranno, altresì, preposti al controllo della corretta esecuzione di quanto prescritto. Il SAC-Arpae di Rimini si riserva ogni eventuale successivo accertamento ulteriore;
- 20) di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esercizio al perfezionamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 21) di trasmettere, a cura di Arpae-SAC di Rimini, copia del presente atto al proponente e agli Enti e alle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- 22) di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
- 23) di dare atto della pubblicazione da parte di Arpae-SAC di Rimini del presente Provvedimento sul sito ufficiale di Arpae;
- 24) di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
- 25) di dare atto che il presente Provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Rimini;
- 26) di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
- 27) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.

23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

28) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n°190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ArpaE.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.